

STORIA ROMANA

Scienze dei Beni culturali; Storia

Quarta lezione:

«Le assemblee popolari e la partecipazione del popolo alla vita delle istituzioni»

28-02-2022

DE REPUBLICA 1

[25, 39] Est igitur, inquit Africanus, res publica res populi ⁸², populus autem non omnis hominum coetus quoquo modo congregatus, set coetus multitudinis iuris consensu et utilitatis comunione sociatus.

[25, 39] — La repubblica è dunque, — disse Scipione, — cosa del popolo ⁸², ed il popolo poi non è qualsivoglia agglomerato di uomini riunito in qualunque modo, ma una riunione di gente associata per accordo nell'osservare la giustizia e per comunanza d'interessi.

Gell. 15.27.4-5

Quid sint comitia calata quid curiata quid centuriata quid tributa quid concilium atque inibi quaedam eiusdemmodi.

In libro Laelii Felicis ad Q. Mucium primo scriptum est Labeonem scribere [...] 'Is qui non uniuersum populum, sed partem aliquam adesse iubet, non "**comitia**", sed "**concilium**" edicere debet. Tribuni autem neque aduocant patricos neque ad eos referre ulla de re possunt. Ita ne "**leges**" quidem proprie, sed "**plebiscita**" appellantur, quae tribunis plebis ferentibus accepta sunt, quibus rogationibus ante patricii non tenebantur, donec Q. Hortensius dictator eam legem tulit, ut eo iure, quod plebs statuisset, omnes Quirites tenerentur.' Item in eodem libro hoc scriptum est: 'Cum ex generibus hominum suffragium feratur, "**curiata**" **comitia** esse; cum ex censu et aetate, "**centuriata**"; cum ex regionibus et locis, "**tributa**"; centuriata autem comitia intra pomerium fieri nefas esse, quia exercitum extra urbem imperari oporteat, intra urbem imperari ius non sit. Propterea centuriata in campo Martio haberi exercitumque imperari praesidii causa solitum, quoniam populus esset in suffragiis ferendis occupatus.'

Gell. 15.27.4-5

Che cosa si intenda per 'comitia calata', per 'curiata', per 'centuriata', per 'tributa', per 'concilium'; e altre espressioni dello stesso genere.

Nello stesso libro di Lelio Felice trovo scritto: "Quando non per intero ma una parte sola del popolo è convocata in assemblea, si deve parlare di 'concilium' (consiglio) e non di 'comitia'. I tribuni poi non possono né convocare i patrizi, né riferire loro su qualsiasi questione. Così pure non si debbono propriamente chiamare leggi, bensì plebisciti quelli che sono approvati su presentazione dei tribuni della plebe, alle quali deliberazioni i patrizi non furono tenuti finché il dittatore Quinto Ortensio¹ fece approvare una legge in virtù della quale ciò che la plebe aveva legalmente stabilito doveva essere osservato da tutti i Quiriti". Nello stesso libro trovo scritto: "Quando si vota per classe di persone, i comizi sono 'curiati'; quando si vota secondo il censo o l'età, sono 'centuriati'; quando secondo le regioni e i luoghi, sono 'per tribù'; ma i comizi centuriati non possono aver luogo entro il pomerio, perché un esercito deve essere radunato fuori della città e non è lecito radunarli nell'Urbe". Infine i comizi centuriati vengono tenuti nel Campo Marzio e l'esercito vi è per solito convocato per precauzione, mentre il popolo è occupato nelle votazioni.

300 ex magistrati
scelti dal censore
partecipano al

SENATO

funzioni:

- prendere decisioni in materia religiosa ed economica; nell'amministrazione dei territori e della giustizia; in politica estera
- su richiesta dei magistrati esprimere parere sulle proposte di legge

designano in circostanze
di emergenza

DITTATORE

(in carica fino a un massimo
di 6 mesi)

funzioni:

- condurre una guerra; indire elezioni
- compiere riti sacri

COMIZI CURIATI

funzioni:

- confermare l'assegnazione dell'*imperium*

CONSOLI

(carica annuale)

funzioni:

- gestire l'apparato militare
- presiedere comizi centuriati e tributi
- gestire gli apparati economico-finanziari

Il popolo diviso
in 5 classi di censo
partecipa al

COMIZI CENTURIATI

funzioni:

- votare proposte di legge
- giudicare i cittadini

eleggono

PRETORI

(carica annuale)

funzioni:

- gestire l'apparato militare
- presiedere comizi centuriati e tributi; amministrare la giustizia

CENSORI

(in carica 18 mesi)

funzioni:

- censire i cittadini
- declassare individui di dubbia moralità
- scegliere i nuovi senatori tra gli ex magistrati

Il popolo ripartito nelle 35 tribù partecipa al

COMIZI TRIBUTI

funzioni:

- votare proposte di legge
- giudicare i cittadini

eleggono

QUESTORI
(carica annuale)

funzioni:

- condurre inchieste pubbliche
- amministrare il tesoro dello Stato

EDILI CURULI
(carica annuale)

funzioni:

- gestire l'approvvigionamento di Roma
- gestire la viabilità e l'edilizia urbana
- gestire l'allestimento di spettacoli pubblici, fiere, mercati

La plebe ripartita nelle 35 tribù partecipa al

CONCILI DELLA PLEBE

funzioni:

- votare proposte di legge (plebisciti)
- giudicare i cittadini

eleggono

EDILI PLEBEI
(carica annuale)

funzioni:

- custodire la cassa e l'archivio della plebe

TRIBUNI DELLA PLEBE
(carica annuale)

funzioni:

- presiedere i concili della plebe

Liv. 1.[43, 1] Ex iis qui centum milium aeris¹ aut maiorem censum haberent octoginta confecit centurias, quadragenas seniorum ac iuniorum²; [2] prima classis omnes appellati; seniores ad urbis custodiam ut praesto essent, iuvenes ut foris bella gererent. Arma his imperata galea, clipeum, ocreae, lorica, omnia ex aere, haec ut tegumenta corporis essent: tela in hostem hastaque et gladius. [3] Additae huic classi duae fabrum centuriae, quae sine armis stipendia facerent; datum munus ut machinas in bello ferrent. [4] Secunda classis intra centum usque ad quinque et septuaginta milium censum instituta, et ex iis, senioribus iunioribusque, viginti conscriptae centuriae. Arma imperata scutum pro clipeo et praeter lorica omnia eadem. [5] In tertia classe quinquaginta milium censum esse voluit; totidem centuriae et hae eodemque discrimine aetatum factae. Nec de armis quicquam mutatum, ocreae tantum ademptae. [6] In quarta classe census quinque et viginti milium; totidem centuriae factae. Arma mutata, nihil praeter hastam et verutum datum. [7] Quinta classis aucta; centuriae triginta factae. Fundas lapidesque missiles hi secum gerebant. In his accensi³ cornicines tubicinesque, in tres centurias distributi. Undecim milibus haec classis censebatur.

Liv. 1.[43, 1] Di quelli che avevano un patrimonio di centomila assi¹ o più fece ottanta centurie, quaranta di seniori e altrettante di iuniori²: [2] tutti questi furono chiamati prima classe; i seniori dovevano rimanere alla difesa della città, gli iuniori condurre le guerre esterne. Le armi a questi prescritte erano l'elmo, lo scudo rotondo, gli schinieri e la corazza, tutte di bronzo, come armi difensive, e come armi offensive l'asta e la spada. [3] A questa classe furono aggregate due centurie di operai, che prestavano servizio militare senz'armi, ed erano addetti al trasporto delle macchine di guerra. [4] La seconda classe comprendeva coloro che avevano un patrimonio da centomila assi a settantacinquemila assi, e con essa si formavano venti centurie fra seniori e iuniori; le armi prescritte erano lo scudo rettangolare in luogo di quello rotondo, e per il resto erano quelle stesse della prima, eccetto la corazza. [5] Il censo prescritto per la terza classe volle che fosse di cinquantamila assi; il numero delle centurie era il medesimo, anche queste divise secondo gli stessi limiti d'età; le armi non erano diverse, solo mancavano gli schinieri. [6] Nella quarta classe il censo minimo era di venticinquemila assi: le centurie sempre venti, ma le armi cambiavano: non avevano altro se non l'asta e il giavellotto. [7] Più numerosa la quinta classe, con trenta centurie; gli uomini portavano la fionda e le pietre da getto. Aggregati a questi erano gli accensi³, i suonatori di corno e di tromba, divisi in tre centurie. Il censo di questa classe doveva raggiungere gli undicimila assi;

[8] Hoc

minor census reliquam multitudinem habuit; inde una centuria facta est, immunis militia. Ita pedestri exercitu ornato distributoque, equitum ex primoribus civitatis duodecim scripsit centurias. [9] Sex item alias centurias, tribus ab Romulo institutis, sub iisdem quibus inauguratae erant nominibus fecit⁴. Ad equos emendos dena milia aeris ex publico data, et, quibus equos alerent, viduae adtributae quae bina milia aeris in annos singulos penderent.

[10] Haec omnia in dites a pauperibus inclinata onera. Deinde est honos additus; non enim, ut ab Romulo traditum ceteri servaverant reges, viritim suffragium eadem vi eodemque iure promisce omnibus datum est, sed gradus facti, ut neque exclusus quisquam suffragio videretur et vis omnis penes primores civitatis esset. [11] Equites enim vocabantur primi; octoginta inde primae classis centuriae; ibi si variaret, quod raro incidebat, < fiebat > ut secundae classis vocarentur, nec fere umquam infra ita descenderent, ut ad infimos pervenirent⁵. [12] Nec mirari oportet hunc ordinem, qui nunc est post expletas quinque et triginta tribus, duplicato earum numero centuriis iuniorum seniorumque, ad institutam ab Servio Tullio summam non convenire⁶. [13] Quadrifariam enim urbe divisa regionibus collibusque qui habitabantur, partes eas tribus appellavit, ut ego arbitror, ab tributo⁷; nam eius quoque aequaliter ex censu conferendi ab eodem inita ratio est; neque eae tribus ad centuriarum distributionem numerumque quicquam pertinere.

[8] di tutto il

resto della popolazione che aveva un censo inferiore si fece

una sola centuria esente dal servizio militare. Così equipaggiato ed ordinato l'esercito di fanteria, Servio formò dodici centurie di cavalieri, tratti dalle principali famiglie della città. [9] Portò poi al numero di sei le altre centurie, mentre Romolo ne aveva istituite tre, lasciando lo stesso nome imposto loro dagli auspici⁴. Per l'acquisto dei cavalli furono assegnati dall'erario diecimila assi per ciascuno, e inoltre per il loro mantenimento fu imposto un tributo alle vedove, che dovevano versare duemila assi all'anno per ciascuna.

[10] Tutti questi oneri furono addossati alle spalle dei ricchi sgravando i poveri, ma poi fu accresciuto il loro potere politico: infatti il voto non fu più individuale, concesso a tutti senza distinzione con lo stesso valore e lo stesso diritto, secondo l'uso introdotto da Romolo e mantenuto dagli altri re, ma furono stabiliti dei gradi, di guisa che nessuno in apparenza era escluso dal voto, ma tutto il potere politico era in mano dei cittadini più eminenti. [11] I cavalieri infatti erano chiamati per primi a votare; seguivano poi le ottanta centurie della prima classe; se vi era disaccordo fra queste, cosa assai rara, veniva chiamata la seconda classe, e quasi mai si scendeva tanto da giungere ai gradi più bassi⁵. [12] Non c'è da meravigliarsi che l'ordinamento attuale, istituito dopo che fu raggiunto il numero di trentacinque tribù, raddoppiando il loro numero con le centurie degli iuniori e dei seniori, non corrisponda al numero stabilito da Servio Tullio⁶. [13] Egli infatti divise in quattro parti i rioni e i colli abitati della città, e chiamò queste divisioni tribù, da tributo⁷, io ritengo; infatti fu Servio ad introdurre il sistema di distribuire equamente il peso dei tributi secondo il censo; ma le tribù di Servio Tullio non avevano nessuna relazione colla divisione e col numero delle centurie.

TAB. 2.2. Classi e centurie

ORDINE DI VOTO	IUNIORES	SENIORES	TOTALE
Cavalieri (6 centurie antiche + 12 nuove)		18	18
Prima classe (censo di + di 100.000 assi)	40	40	80
Seconda classe (censo di + di 75.000 assi)	10	10	20
Terza classe (censo di + di 50.000 assi)	10	10	20
Quarta classe (censo di + di 25.000 assi)	10	10	20
Quinta classe (censo di + di 11.000 assi o 12.500 assi)	15	15	30
Inoltre, ci sono 4 centurie di artigiani e di musicisti, che votano con la seconda o la prima classe e la quarta; e infine una centuria di uomini «senza armi», che raggruppa i <i>capitecensi</i> e i <i>proletarii</i>			5

[20, 49] Sed cur sic ago? Quasi non comitiis iam superioribus sit Plancius designatus aedilis¹; quae comitia primum habere coepit consul cum omnibus in rebus summa auctoritate, tum harum ipsarum legum² ambitus auctor; deinde habere coepit subito praeter opinionem omnium ut, ne si cogitasset quidem largiri quispiam, daretur spatium comparandi. Vocatae tribus, latum suffragium, diribitae *tabellae*, renuntiatae. Longe plurimum valuit Plancius; nulla largitionis nec fuit nec esse potuit suspicio. Ain tandem? una centuria praerogativa³ tantum habet auctoritatis, ut nemo umquam prior eam tulerit quin renuntiatus sit aut iis ipsis comitiis consul aut certe in illum annum; aedilem tu Plancium factum esse miraris, in quo non exigua pars populi, sed universus populus voluntatem suam declararit, cuius in honore non unius tribus pars, sed comitia tota comitiis fuerint praerogativa?⁴

[20, 49] Ma perché mi comporto così? Come se nelle elezioni dell'anno scorso Plancio non sia già stato nominato edile¹: comizi tenuti anzitutto da un console sia autorevolissimo che autore di queste stesse leggi sul broglio elettorale², in secondo luogo cominciò a tenerli all'improvviso, senza che nessuno se l'aspettasse per non dare il tempo di organizzarsi, nemmeno se qualcuno avesse pensato a fare opera di corruzione. Le tribù furono convocate, si votò, si fece lo scrutinio dei voti e si proclamarono i risultati. Plancio risultò il primo a gran distanza dagli altri: nessun sospetto di corruzione: né poteva essercene. Conclusione? Una sola centuria prerogativa³ ha tanta autorità che nessuno mai ha ottenuto per primo i suoi voti senza essere stato proclamato console o in quegli stessi comizi o nel corso dell'anno: e tu ti meravigli che sia stato eletto edile Plancio, sul quale non un'esigua parte di popolo, ma tutto all'unanimità ha espresso la sua volontà, sicché, trattandosi della sua elezione, non una parte di una sola tribù, ma l'intero comizio è servito da indicazione preferenziale per gli altri comizi?⁴

Il riquadro riporta la situazione successiva alla guerra sociale (adattato da Taylor, 1960 e Wittke, Olshausen, Szydlak, 2012, p. 106):

- tribù urbane: **OLLINA**, **ESQUILINA**, **PALATINA**, **SUBURANA**;
- tribù rustiche: **AEMILIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, Lucania e Bruzi, Umbria e *ager Gallicus*; **ANISIS**, del 299, che includeva località di: Lazio e Campania, Sannio, Emilia, Venezia e Istria, Transpadana; **ARNENSIS**, del 387, che includeva località di: Sannio, Umbria e *ager Gallicus*, Etruria, Emilia; **CAMILIA**, precedente al 495, che includeva località di: **Apulia** e Calabria, Sannio, Umbria e *ager Gallicus*, Emilia, Liguria, Venezia e Istria; **CLAUDIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Sannio, Venezia e Istria, Transpadana; **CLUSTUMINA**, precedente al 495, che includeva località di: **Apulia** e Calabria, Sannio, Umbria e *ager Gallicus*; **CORNELIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Lucania e Bruzi, Sannio, Umbria e *ager Gallicus*; **FABIA**, precedente al 495, che includeva località di: **Apulia** e Calabria, Lucania e Bruzi, Sannio, Etruria, Venezia e Istria; **FALERNA**, del 318, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Sannio, Liguria; **GALERIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Etruria, Emilia, Liguria; **HORATIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Umbria e *ager Gallicus*, Etruria; **LEMONIA**, precedente al 495, che includeva località di: Piceno, Umbria e *ager Gallicus*, Emilia; **MAECIA**, del 332, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Lucania e Bruzi, Piceno, Liguria; **MENENIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, Venezia e Istria; **OUFENTINA**, del 318, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Umbria e *ager Gallicus*, Etruria, Transpadana; **PAPIRIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, **Apulia** e Calabria, Piceno, Umbria e *ager Gallicus*, Etruria, Venezia e Istria, Transpadana; **POBLILIA**, del 358, che includeva località di: Lazio e Campania, Liguria, Venezia e Istria; **POLLIA**, precedente al 495, che includeva località di: Umbria e *ager Gallicus*, Emilia, Liguria, Transpadana; **POMPTINA**, del 358, che includeva località di: Lazio e Campania, Lucania e Bruzi, Etruria; **PUPINIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, Umbria e *ager Gallicus*, Transpadana; **QUIRINA**, del 241, che includeva località di: Lazio e Campania, Sannio; **ROMILIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, Sannio; **SABATINA**, del 387, che includeva località di: Etruria, Venezia e Istria; **SCAPTIA**, del 332, che

includeva località di: Lazio e Campania, Etruria, Venezia e Istria; **SERGIA**, precedente al 495, che includeva località di: Sannio, Umbria e *ager Gallicus*; **STELLATINA**, del 387, che includeva località di: **Apulia** e Calabria, Umbria e *ager Gallicus*, Etruria, Emilia; **TERETINA**, del 299, che includeva località di: Lazio e Campania; **TROMENTINA**, del 387, che includeva località di: Lazio e Campania, Sannio, Etruria, Liguria; **VELINA**, del 241, che includeva località di: **Apulia** e Calabria, Piceno, Etruria, Venezia e Istria; **VOLTINIA**, precedente al 495, che includeva località di: Sannio, Etruria; **VOTURIA**, precedente al 495, che includeva località di: Lazio e Campania, Emilia, Transpadana.

Osservazioni

Nel 1988 Mario Pani, riflettendo sulla municipalizzazione in 'Apulia et Calabria', rilevava tre grandi aree di diffusione delle tribù: l'area della *Papiria* (Aecae, Herdonia, Ausculum), quella della *Claudia* nella Puglia centrale (Barium, Caelia, Rubi) e la *Fabia* nell'estremo Salento (Rudiae, Anxa/Callipolis, Veretum); poi una serie di tribù isolate. Questo quadro si è ulteriormente arricchito e affinato, ma permangono molte zone oscure. Allo stato attuale le tribù più diffuse in 'Apulia et Calabria' sono l'*Horatia* (la tribù dei Venosini), per numero di tribuli (35) e la *Claudia*, per numero di centri (cinque, con 20 tribuli): Luceria, Rubi, Caelia, Barium, Tarentum.

Regio II (Apulia et Calabria). Tribù e centri

Marina Silvestrini



FIGURA 6.1

Verona, Museo lapidario maffeiano (nr. inv. 28420). Le prime due righe dell'iscrizione CIL, V, 2787



prenome

Qvintvs)

Quinto

nome

Magvrius

Magurio

patronimico

Qvinti) f(i)lius

figlio di Quinto

tribù

Fab(ia tribu)

della tribù Fabia

cognome

Ferox

Feroce

Fonte: ALEUVR.

TAB. 2.1. Le assemblee

	COMIZI CURIATI	COMIZI CENTURIATI	COMIZI TRIBUTI	CONCILIUM PLEBIS
UNITA DI VOTO	30 curie, 10 per ciascuna delle tre antiche tribù.	193 centurie: 18 di <i>equites</i> , 170 di <i>pedites</i> (classificate nel II secolo a.C., in ciascuna delle 35 tribù: 2 gruppi di età e 5 classi censitarie), 5 centurie senza armi.	35 tribù: 4 urbane, 31 rustiche.	
CITTADINI PRESENTI	Alla fine della repubblica ciascuna curia rappresentata da un littore.	Aperti a tutti i cittadini.	Aperti a tutti i plebei	Aperto a tutti i plebei
MAGISTRATO CHE PRESIEDE	Console, pretore (o <i>pontifex maximus</i>) (con auspici).	Console o pretore o, prima del 201 a.C., dittatore. In assenza dei consoli, all'inizio dell'anno, un <i>interrex</i> (con auspici).	Console o pretore, in alcuni casi (per l'amministrazione della giustizia) edile curule (con auspici).	Tribuno della plebe, edile della plebe (senza auspici).
ELEZIONI		Consoli, pretori, censori.	Edili curuli, questori, tribuni militari, magistrati speciali.	Tribuni ed edili della plebe e alcuni magistrati speciali.
ROGATIONES			Legislazione di ogni tipo.	
a) legislative	Votano la <i>lex curiata</i> che conferma l' <i>imperium</i> dei magistrati. Confermano le adozioni e alcuni testamenti (sotto la presidenza del <i>pontifex maximus</i>).	Originariamente il principale organo legislativo dello stato. Raramente utilizzato dopo il 218 a.C., tranne che per le dichiarazioni di guerra e per confermare il potere dei censori.		Maggioranza delle leggi proposte dai tribuni della plebe. A rigor di termini, plebisciti; hanno validità di legge a partire dal 287 a.C.
b) giudiziarie (soprattutto prima della fine del II secolo a.C.)		Per le accuse capitali. Nel I secolo a.C. limitati alle accuse di <i>perduellio</i> (alto tradimento).	Per i crimini di stato passibili di ammenda.	Giudizi frequenti davanti ai tribuni, soprattutto prima della istituzione dei tribunali permanenti.
LUOGO DI RIUNIONE	<i>Comitium</i> (Campidoglio).	Fuori dal <i>pomoerium</i> , quasi sempre al Campo Marzio.	Per le elezioni, alla fine della repubblica, Campo Marzio. Per la legislazione e l'amministrazione della giustizia, Foro o Campidoglio.	

Fonte: Adattata da Nicolet [1984].